

N. 00299/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2013, proposto da:

Daniela Bondavalli, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ghisi,
con domicilio eletto presso Alessandro Forni in Brescia, via Vittorio
Emanuele II, 43;

contro

Comune di Mantova, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara
Bergamaschi, Sara Magotti, con domicilio eletto presso T.A.R.
Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

nei confronti di

Marco Tonelli;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento 29 gennaio 2013 PS 50/11/2013, con il quale il

Sindaco del Comune di Mantova ha revocato a Daniela Bondavalli la nomina ad Assessore alle politiche culturali e promozione turistica attribuitale con precedente provvedimento 16 ottobre 2012 PS 50/273/2012;

di ogni altro atto conseguente, e in particolare del provvedimento 30 gennaio 2013 PS 50/12/2013, con il quale il medesimo Sindaco ha nominato Marco Tonelli Assessore alle politiche culturali e promozione turistica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mantova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2013 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:

- che Daniela Bondavalli, Assessore alle politiche culturali e promozione turistica per la lista "Benedini per Mantova", è stata revocata dall'incarico con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, motivato col richiamo ad una comunicazione del movimento politico di sua appartenenza, che si ritiene da lei non più rappresentato (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

- che avverso tale provvedimento la stessa propone in questa sede impugnazione, con ricorso affidato in ordine logico ai seguenti quattro motivi. Con il primo di essi, rubricato come secondo a p. 2 dell'atto, deduce violazione dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n°241, per omissione dell'avviso di inizio procedimento. Con il secondo motivo, rubricato come primo alla stessa pagina, deduce violazione dell'art. 46 T.U. 18 agosto 2000 n°267, per omessa comunicazione della revoca al Consiglio. Con il terzo motivo, a p. 4 dell'atto, deduce violazione dell'art. 1 del d. lgs. 11 aprile 2006 n°198 e della l. 20 luglio 2011 n°120, nel senso che la sua sostituzione con persona di sesso maschile, Marco Tonelli (doc. 3 ricorrente, copia sua nomina) violerebbe le norme sulle pari opportunità. Con il quarto motivo a p. 5 dell'atto, deduce infine eccesso di potere per difetto di motivazione;

- che il Comune resiste, con memoria 22 marzo 2013, in cui chiede che il ricorso sia respinto. In dettaglio, sostiene in ordine al primo motivo la non necessità dell'avviso; in ordine al secondo motivo, deduce che la comunicazione avrebbe avuto luogo (doc. 4 Comune, copia DVD seduta relativa); in ordine al terzo motivo, sostiene che la ricorrente, come singolo soggetto, non avrebbe legittimazione a contestare una violazione di norme a tutela del genere, e che comunque i principi di cui alle norme citate non imporrebbero rigide quote di genere nella giunta; in ordine al quarto motivo, sostiene la legittimità della revoca per mancanza sopravvenuta di fiducia politica

da parte della formazione di appartenenza;

- che il primo motivo di ricorso è infondato. Come chiarito da giurisprudenza anche recente, per tutte C.d.S. sez. V 5 dicembre 2012 n°6228, la revoca dell'incarico di assessore comunale non richiede comunicazione dell'avvio del procedimento poiché è provvedimento rimesso all'autonomo apprezzamento del solo Sindaco, che è responsabile dell'indirizzo politico amministrativo della sua Giunta e ne deve se mai rispondere al Consiglio comunale, restando escluso che sulle sue decisioni possa influire l'apporto partecipativo di altri soggetti;

- che il secondo motivo è infondato in fatto, non avendo la difesa della ricorrente contestato che il DVD di cui si è detto contenga la registrazione dell'avvenuta comunicazione in corso di dibattito consiliare;

- che parimenti è infondato il terzo motivo, dato che le norme citate dalla ricorrente non riguardano la Giunta comunale, disciplinata invece dal nuovo testo dell'art. 46 TUEL, in vigore dal 26 dicembre scorso, ma nel senso di assicurare rappresentanza ad ambo i sessi, senza quote predeterminate. In tal senso, non è allora contestato che nella Giunta di Mantova permanga altro Assessore di sesso femminile, certa Maffini (v. doc. 3 Comune);

- che è infondato anche l'ultimo motivo. La ricorrente non ha contestato, come fatto storico, i contrasti intervenuti fra lei e la forza politica di appartenenza, documentati anche dalla stampa locale

((doc. 5 Comune, copie articoli): in tal senso, appartiene allora alla fisiologia del dibattito politico che un Sindaco, il quale conti sull'appoggio di un dato gruppo politico, che ha espresso un membro della Giunta, provveda a revocarlo ove il suo rapporto con tale gruppo venga meno, poiché ragionevolmente in tal modo vien meno il rapporto fiduciario che fra Sindaco e Assessore necessariamente sussiste. Pertanto, la motivazione degli atti impugnati è tutt'altro che illogica o arbitraria;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente a rifondere all'amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in € 2.000 (duemila/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)